



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

APPENDICE "CONTRATTUALISTICA PER IL CLIENTE"

referita a

PRODOTTO DEUTSCHE BANK PRESTITEMPO "ASSICURAUTO"

- ✓ Nota Informativa
- ✓ Estratto delle Condizioni di Assicurazione
- ✓ Informativa sulla Privacy



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 07 Settembre 2005, n.209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n 303 del 2 Giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. E' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925, n. 473 ed all'esercizio del Ramo Cauzioni con D.M. del 12/1/49 - Gazz. Uff. 25/2/49, n. 46.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) **LEGISLAZIONE APPLICABILE - Al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.** Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B) **RECLAMI - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto** al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011-7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI - Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 011-7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMMISSIONE DI GARANZIA - Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE - I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).** Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione

**Si richiama l'attenzione del Contraente
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo**





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta da Deutsche Bank con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Il testo integrale delle condizioni di polizza è depositato presso **Deutsche Bank – Divisione**

Prestitempo

DEFINIZIONI

Nel testo si intende per:

- **Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia, l'intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell'autovettura.

- **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

- **Contraente**

Deutsche Bank S.p.A.

- **Franchigia**

La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato.

- **Proprietario del veicolo**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

- **Relitto**

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- **Scoperto**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

- **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso.

- **Società**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

- **Valore a nuovo**

Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista Quattroruote, riferito al mese e all'anno di prima immatricolazione del veicolo assicurato.

- **Valore commerciale**

Il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista Quattroruote, riferito al mese e all'anno di prima immatricolazione del veicolo assicurato.

- **Veicolo**

Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi purché già installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali, con esclusione delle parti mobili.

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Entrano nella Convenzione le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo (di seguito denominati "veicoli") per le quali è stato acceso un vincolo con la Deutsche Bank SPA e ne siano state attivate le garanzie.

Art. 2) DECORRENZA e SCADENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie decorrono dalla data di erogazione del finanziamento, riferita alle ore 24 del giorno antecedente, e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.

- Non è previsto il tacito rinnovo.
- Non sono ammesse sospensioni.
- In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, senza la vendita del veicolo oggetto del finanziamento stesso, prima della scadenza delle coperture assicurative, il vincolo a favore della Deutsche Bank decade, ferma restando la durata della copertura assicurativa così come definita al momento della sottoscrizione della copertura Assicurauto.
- Qualora il veicolo finanziato, per il quale siano state attivate le garanzie di seguito riportate, sia oggetto di compravendita, le garanzie assicurative previste dal prodotto Assicurauto si intenderanno non più operanti, decadendo pertanto il vincolo a favore di Deutsche Bank.

Art. 3) GARANZIE PRESTATE

Formula Base

Incendio/Furto/Ricorso terzi

Formula Completa

Incendio/Furto/Eventi naturali/Atti vandalici/Cristalli/Ricorso terzi

Formula Completa Kasko

Incendio/Furto/Eventi naturali/Atti vandalici/Cristalli/Guasti integrale/Ricorso terzi

Art. 4) FORMULA BASE - B

1. Furto totale e parziale

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal Danneggiamento del veicolo assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto.

2. Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

3. Ricorso terzi da incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:

- a) cose di terzi;
- b) al locale utilizzato come autorimessa, in affitto all'Assicurato.

4. Rischi esclusi

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. atti vandalici e dolosi in genere;
3. eventi verificatisi in occasione di trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate e frane ed altre calamità naturali;
4. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

5. partecipazioni a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla C.S.A.I.;
6. semplici bruciature, corto circuiti, ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
7. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
8. dolo e colpa grave dell'assicurato e o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.

Art. 5) FORMULA COMPLETA - C

Oltre a quanto previsto dalla Formula Base, operano le seguenti garanzie:

1. Atti Vandalici e Dolosi in genere: la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi in genere compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti da semplici bruciature o da corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- causati da atti di guerra e ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione di occupazione militare d'invasione da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da trombe uragani da terremoti, da eruzioni vulcaniche da inondazioni da alluvioni da mareggiate e da frane ed altre calamità naturali;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi salvo che si tratti di gare di pura regolarità indetti dall'ACI;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

2. Eventi naturali: la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e da altre calamità naturali.

In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso assicurato un importo superiore a 5.000.000,00 Euro

3. Cristalli: La Società indennizza i danni derivanti da rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi sino alla concorrenza di Euro 500,00.

Art. 6) FORMULA COMPLETA KASKO - CK

Si precisa che la Formula Completa Kasko non è applicabile ai veicoli immatricolati nelle province comprese nella Zona 1 (vd. Successivo art. 8)

Oltre a quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5, operano le seguenti garanzie:

1.1 Guasti Integrale: Sono assicurati i danni conseguenti ad urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada del veicolo durante la circolazione.

La presente garanzia è operante per gli autoveicoli immatricolati da non più di 180 giorni compresi i veicoli nuovi a "Km zero"; il veicolo non deve inoltre aver subito passaggi di proprietà, ad eccezione dei soli veicoli nuovi a "Km zero".

1.2 Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni del D.L. 30/04/1992 n. 285;

- **Guasti Integrale:**

Zona 1: **esclusa**

Altre zone: a) scoperto 10% minimo 700,00 Euro fino a 30.000 euro

b) scoperto 15% minimo 1.200,00 Euro oltre 30.000 euro

- **Autovetture SMART:** in caso di sinistro furto totale e/o parziale e rapina, indipendentemente dalla zona di residenza del proprietario dell'autovettura, lo scoperto, ove previsto, si intende aumentato, ove fosse inferiore, al 15%, fermi gli eventuali scoperti più elevati.
- **Limite di indennizzo per singolo sinistro e per autovettura:** in caso di sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente polizza convenzione, in nessun caso, la Società sarà tenuta ad indennizzare, per singolo sinistro e per autovettura, importo superiore ad €60.000,00.

Art. 10) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art 1898 del Codice civile.

Art. 11) LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso Reale Mutua pagherà per sinistro Incendio che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore a €3.098.741,39.

Art. 12) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza e deve altresì:

- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente;
- contattare il n. telefonico **02 36529745** attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'Assicurato e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;
- inviare a mezzo raccomandata indirizzata a Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 - 29100 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri.
- In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà presentare denuncia presso le nostre Autorità competenti.

Art. 13) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del veicolo l'Assicurato, o la società Deutsche Bank SPA (qualora quest'ultima ne venisse a conoscenza) deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di veicolo nel caso di avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo a rimborsare l'importo già riscosso. Qualora il veicolo venga recuperato prima del pagamento dell'indennizzo, Reale Mutua liquiderà i anni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.

Art. 14) RELITTI

Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà. A richiesta di Reale Mutua, l'Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la

restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 15) DETERMINAZIONE DEL DANNO

a) In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, compresi gli eventuali accessori opzionali dettagliatamente indicati nella fattura d'acquisto in base alla data di prima immatricolazione.

Il deprezzamento verrà applicato tenuto conto della data di prima immatricolazione del veicolo e secondo le seguenti modalità:

- dal primo al 180° giorno: nessun deprezzamento.
- dal 181° giorno al 365° giorno: il 20% di deprezzamento.
- dal 366° in base alla rivista "Quattroruote".

b) In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo. In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base a criteri stabiliti con l'art.5) è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

La società ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di Sua fiducia.

Art. 16) LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di liquidazione di danni totali la stessa verrà effettuata direttamente a favore della Deutsche Bank SPA; in caso di danno parziale per importi pari o inferiori a €2.582,28 a favore degli aventi diritto; nel caso il danno parziale superi €2.582,28 la Società liquiderà in base alle disposizioni della Deutsche Bank S.p.A..

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richiama, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo le procedure dell'arbitrato.

Art. 17) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Principato di Monaco, Svizzera, e degli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso per cui si debba ricorrere alle garanzie prestate, l'Assicurato dovrà:

- provvedere a sporgere regolare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente indicando la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento dannoso
- contattare il n. telefonico **02 36529745** attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'Assicurato e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

- inviare a mezzo raccomandata indirizzata a **Reale Mutua Assicurazioni** - Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 29100 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri.

La Società, ricevuta la documentazione necessaria e compiuti gli accertamenti del caso, liquiderà l'indennizzo che risulterà dovuto.





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative (1)

Ai sensi dell'Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che Lei/Lei/Lei riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Reale Mutua Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Lei/Lei/Lei informa di quanto segue:

1) Finalità e natura del trattamento dei dati - Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Lei chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che Lei riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati (2).

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate e partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa (3).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

2) Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3) Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengano utilizzati: ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere al:

"Buongiorno Reale"
Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte d'Appello 11
10122 Torino
oppure spedire un fax al numero:
011.4313947
all'attenzione di "Buongiorno Reale"
Reale Mutua Assicurazioni
oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
buongiorno reale@realemutua.it

Il medesimo servizio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto, il Servizio indicato in informativa è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

NOTE

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del Codice della Privacy:

il dato personale (comune) è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; il dato identificativo è "il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato"; il dato "sensibile" è "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale"; il dato "giudiziario" è "il dato idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi





SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D'APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL. 011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REG. IMPR. TORINO N. 117/1883 - 151V3/21
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 DEL R.D.L.
29/4/1923, N. 966 - R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p."

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in 1.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; forze dell'ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione di dati obbligatoria.

